

Finanziamenti al sistema universitario regionale.

Art. 3

(Obiettivi degli interventi regionali)

1. L'intervento regionale è diretto a perseguire i seguenti obiettivi:

a) aumentare la capacità di attrarre risorse finanziarie non regionali e favorire il miglioramento delle prestazioni da parte del sistema universitario regionale, anche tenendo conto dei parametri previsti dalla normativa statale per il riparto degli stanziamenti tra le università italiane;

b) premiare le eccellenze valutate in base a criteri riconosciuti a livello internazionale, anche favorendo le integrazioni verticali con enti e istituti di ricerca con sede regionale;

c) favorire le iniziative congiunte e la collaborazione tra gli enti nell'ambito del sistema universitario regionale;

d) aumentare la competitività del sistema universitario regionale attraverso interventi strutturali.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono introdotti nel sistema di finanziamento meccanismi premiali a fronte di comportamenti conformi agli obiettivi degli interventi regionali.